



## Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario/Direttore Generale  
U.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza  
Supporto giuridico e amministrativo

**Ai Dirigenti**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO:** Il coronavirus e la sospensione dei procedimenti amministrativi ex art 103 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia".

Come è noto, le recenti restrizioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti governativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno influito sull'attività delle P.A. con evidenti ripercussioni sulla validità di atti e provvedimenti in scadenza, che nel periodo di attuale sospensione dovrebbero essere rinnovati.

In particolare, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto "Cura Italia", ha disposto una generalizzata sospensiva dei relativi termini.

Più precisamente, l'art. 103 denominato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", in deroga alle norme generali, al comma 1 dispone che: *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*.

Ciò significa che, tutti i procedimenti i cui termini risultavano ancora pendenti al 23 febbraio 2020 o il cui decorso è iniziato successivamente, riprendono a decorrere dal 15 aprile 2020 e, pertanto, l'eventuale mancato rispetto dei tempi procedimentali, nel periodo emergenziale indicato, non può determinare decadenze o inadempimenti.

La superiore disposizione vale in linea generale, poiché il comma 2 dell'art.103 stabilisce inoltre che: *"Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati"*.

Pertanto, in applicazione delle prescrizioni di cui al suddetto comma 2, art. 103 del decreto n.18/2020, i signori Dirigenti e i Responsabili del Procedimento, dovranno dare priorità

a quei procedimenti che in presenza di apposite istanze motivate siano riconosciuti come urgenti in ragione dell'importanza degli interessi pubblici e/o privati tutelati.

Occorre evidenziare che il Legislatore ha escluso dalla sospensione dei termini talune attività ritenute indifferibili e richiamate al comma 4 del citato art. 103 del Decreto Legge n. 18/2020: *“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati”.*

Di conseguenza, le attività rientranti nelle fattispecie sopra menzionate dovranno essere comunque effettuate e non potranno essere soggette a differimento.

Per quanto riguarda in particolare la sospensione dei termini delle procedure disciplinate dal vigente Codice dei Contratti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare del 23 marzo 2020, ha chiarito che la sospensione dei termini disposta al comma 1 dell'art. 103 del decreto “Cura Italia” si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50.

Per cui, i termini delle gare d'appalto quali ad esempio: termini per la presentazione delle istanze di partecipazione e/o delle offerte, termini specifici previsti dai bandi nonché i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività, possono essere sospesi per 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020).

In ogni caso, considerato che la sospensione del termine è stabilita in favore del soggetto obbligato ad osservarlo, nulla vieta di porre in essere l'attività prevista entro il termine originario o in un termine inferiore rispetto a quello derivante dalla sospensione.

Pertanto, sarà cura dei Dirigenti e dei RUP effettuare un'accurata ricognizione dei contratti attualmente in essere al fine di poter valutare gli atti consequenziali da adottare.

Nell'ottica della più ampia e completa collaborazione, si invitano i Signori Dirigenti, a farsi parte diligente nel verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, compatibilmente con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, già adottate dall'Amministrazione in attuazione delle normativa emergenziale attualmente in vigore.

Il Responsabile dell'U.O.  
Dott.ssa Maria Concetta Reale



Il Segretario/Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Vella

Firmato digitalmente



Verifica effettuata in data 2020-04-08 06:30:33 (UTC)

File verificato: C:\DOCUMENTI\Umberto\UMBOST-1\Temp\Direttiva\_procedimenti.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: VELLA GIUSEPPE  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/04/2020 06:30:00

**Dati del certificato del firmatario VELLA GIUSEPPE:**

Nome, Cognome: GIUSEPPE VELLA  
Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821  
Numero identificativo: 20181495929  
Data di scadenza: 23/02/2021 00:00:00  
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,  
Certificatore Accreditato,  
07945211006, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

**Fine rapporto di verifica**

